

Comunicazione n. DI/25559 del 3-4-2000

inviata alla banca

Oggetto: Quesito concernente le modalità tecniche da utilizzare per l'esecuzione degli ordini provenienti da diversi "canali di raccolta"

Con lettera del ..., codesta Banca «alla luce della elevata crescita dei volumi e dell'opportunità di offrire il servizio di negoziazione ad altre banche», volendo «incrementare il numero delle interconnessioni sul mercato per far fronte alle richieste della clientela nel rispetto degli obblighi di tempestività nella trasmissione degli ordini», ha chiesto di sapere quali delle soluzioni tecniche indicate nella nota siano preferibili, ovvero se ve ne sia una o alcune da escludere, alla luce dell'articolo 32 della delibera Consob n. 11522/1998 che prevede che nella prestazione del servizio di negoziazione gli intermediari autorizzati eseguano gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.

In particolare, codesta Banca individua tre diverse soluzioni tecniche realizzabili:

- Soluzione "A": «gli ordini ricevuti (inseriti dalle succursali della banca, dal canale telematico della banca, da altre banche cui Banca ... offre il servizio in oggetto) vengono tutti convogliati su un unico "concentratore" che provvede poi a ripartirli tra le diverse interconnessioni "Win-GL" nel seguito definite "canali" (poniamo tre) secondo il principio del rispetto dell'ordine cronologico di ricezione con il criterio primo ordine ricevuto sul "canale" 1, secondo sul 2, terzo sul 3, quarto sul "canale" 1 (se libero), ovvero sul primo "canale" libero (nel caso in cui un canale sia "fermo", ovvero intasato, questo viene "saltato" e si passa al successivo), e così via»;

- Soluzione "B": «gli ordini ricevuti da ciascun canale di raccolta (...) formano tre diversi flussi ciascuno convogliato su un proprio "canale". In tale ipotesi l'invio al mercato degli ordini avviene nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione all'interno del singolo "canale"»;

- Soluzione "C": «gli ordini ricevuti da ciascun canale di raccolta della banca confluiscono al "concentratore" di cui alla soluzione "A", che ad esempio li distribuisce poi su due "canali", mentre quelli provenienti da altre banche vengono convogliati verso un terzo "canale", e sono quindi "autonomi" dai primi due come nella soluzione "B"».

Con riferimento alle tre soluzioni sopra descritte, codesta Banca ha inviato, in data 19 gennaio 2000, una nota contenente alcune precisazioni sulle modalità tecniche attraverso le quali essa intenderebbe attuare le soluzioni proposte.

* * *

L'articolo 32 del regolamento Consob n. 11522/1998, che disciplina le regole cui devono uniformarsi gli intermediari autorizzati nella prestazione del servizio di negoziazione, stabilisce, nel primo comma, che gli ordini ricevuti devono essere eseguiti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione. A ciò si aggiunga che l'articolo 26, lettera d), del regolamento citato, concernente le regole generali di comportamento degli intermediari autorizzati, dispone che gli stessi intermediari «eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite».

Premesso ciò, con riferimento al quesito posto da codesta Banca, si ritiene corretta, tra le soluzioni tecniche descritte, quella indicata con la lettera "A", in quanto risulta essere la sola in grado di assicurare, da parte della Banca che presta il servizio di negoziazione, il rispetto della normativa vigente sopra citata.

Sulla base di quest'ultima soluzione tecnica, infatti, tutti gli ordini inoltrati a codesta Banca per la relativa esecuzione sul mercato verrebbero convogliati, senza alcuna distinzione dei «canali» di provenienza, in un unico «concentratore» e poi ripartiti tra le diverse interconnessioni

possedute dalla Banca con le modalità descritte nella soluzione "A", rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle disposizioni impartite dagli investitori da parte della Banca medesima.

L'obbligo dell'intermediario negoziatore di eseguire gli ordini "rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione" riguarda, infatti, indistintamente tutti gli ordini ricevuti dal negoziatore stesso, non avendo alcuna rilevanza il centro di raccolta da cui l'ordine è stato trasmesso (succursali, borsino, utenti Internet...).

Le altre soluzioni, prevedendo una interconnessione specifica e dedicata agli ordini ricevuti da un determinato «canale» di provenienza, potrebbero non garantire il principio generale del rispetto della "priorità temporale dell'ordine", in quanto la cronologicità dell'ordine nelle ipotesi sub "B" e "C" verrebbe rispettata solo per il singolo «canale» di provenienza degli ordini. Secondo tali ultime modalità tecniche, si potrebbe verificare il caso di una interconnessione sulla quale sono confluiti un notevole flusso di ordini, tutti provenienti dallo stesso centro di raccolta, e (nello stesso tempo) di un'altra allo stato libera che non può essere utilizzata perché dedicata agli ordini trasmessi da un centro di raccolta diverso, e ciò in contrasto anche con la regola generale prevista dall'articolo 26, lettera d), del regolamento citato che impone agli intermediari autorizzati di eseguire «con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori».

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa